

Publicato il 01/08/2019

N. 04216/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00206/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 206/19 R.G., proposto da
Società Vincenzo Modugno S.r.l. Costruzioni-Restauri, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avvocato Barbara Del Duca, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, alla via Cesario
Console, n. 3;

contro

Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Segretariato Regionale del
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale Napoli, domiciliata ex lege in Napoli, via Armando Diaz,
11;

Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo
d'Impresa S.p.A - Invitalia, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Violi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Colla' Ruvolo in Napoli, Centro Direzionale Isola G 1;

nei confronti

Intec Service S.r.l., R.C.R. - Recupero Consolidamento Restauro S.r.l. non costituiti in giudizio;

Ada Restauri S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Liccardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, via Santa Lucia, n. 20;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) Della comunicazione del 12.12.2018, caricata sulla piattaforma telematica in pari data, con la quale l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa S.p.A., ha comunicato l'aggiudicazione definitiva della “PROSECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE E NATURALE DEL REAL SITO BORBONICO DI CARDITELLO - SAN TAMMARO (CE)” all'operatore economico RTI COSTITUENDO: ADA RESTAURI S.R.L. (mandataria) - RCR RECUPERO CONSOLIDAMENTO RESTAURO S.R.L. (mandante) – INTEC SERVICE S.R.L. (mandante);

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da ADA RESTAURI SRL il 31\1\2019 :

- 1) Della Determinazione Dirigenziale del 12.12.2018 con la quale sono state approvate le risultanze della procedura di gara, nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione della VINCENZO MODUGNO S.r.l. COSTRUZIONI – RESTAURI ovvero nella parte in cui l'offerta della predetta società si è collocata al secondo posto della graduatoria definitiva;
- 2) Dei Verbali n. 5, 6 e 7 relativi alle fasi di gara nel corso delle quali sono state esaminate le offerte tecniche ed economiche, nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione della VINCENZO MODUGNO S.r.l. ovvero nella parte in cui è stata valutata l'offerta tecnica con riferimento al criterio “A” ed assegnato il relativo punteggio;
- 3) Di ogni altro atto connesso conseguente o preliminare lesivo degli interessi dedotti in giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A - Invitalia e di Ada Restauri S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nell'udienza pubblica del 5 giugno 2019 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con determinazione dirigenziale del 12 dicembre 2018 l'Agenda Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa s.p.a. aggiudicava in favore del raggruppamento di imprese tra Ada Restauri s.r.l./RCR Recupero Consolidamento Restauro s.r.l. e Intec Service s.r.l. la procedura telematica aperta per l'affidamento della prosecuzione dei lavori di restauro conservativo e valorizzazione del patrimonio storico culturale e naturale del Real Sito Borbonico di Carditello - San Tammaro, gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso a questo Tribunale la Vincenzo Modugno s.r.l. Costruzioni- Restauri, chiedendone l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, oltre al risarcimento dei danni.

A fondamento dell'impugnazione sono state proposte le seguenti censure.

Con il primo motivo si deduce che l'offerta tecnica dell'ATI ADA RESTAURI Srl, con riferimento al requisito di professionalità e comprovata esperienza del Direttore di Cantiere, avrebbe indicato un professionista esterno, ossia il prof. Pasquale Miano, docente universitario, il cui curriculum sarebbe privo di sottoscrizione. La circostanza sarebbe di rilievo, alla luce dell'art. 21 del disciplinare di gara che indica quale "CRITERIO A" di valutazione dell'offerta tecnica la "PROFESSIONALITA", e, segnatamente, l'esperienza specifica del Direttore Tecnico e del Direttore di Cantiere messo a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, maturata nei seguenti settori: A.01 - Interventi su murature antiche anche affrescate interessate da consolidamento strutturale e nel rifacimento di elementi strutturali lignei, quali orizzontamenti e coperture, su edifici

o manufatti tutelati di analoga tipologia : punteggio 3; A.02 - consolidamento e restauro di orizzontamenti strutturali lignei (solai e coperture) di beni immobili ed edifici soggetti a tutela ai sensi del D.lgs 42/2004, su edifici o manufatti tutelati di analoga tipologia: punteggio 4; A.03 - realizzazione di impianti eseguiti in aree ed edifici soggetti a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004: punteggio 2.

Con il secondo motivo, sempre con riferimento alla figura del professore Pasquale Miano, parte ricorrente deduce che, dovendo i requisiti essere effettivamente posseduti alla data di presentazione dell'offerta, riguardo all'aggiudicataria, era mancata la dimostrazione della riferibilità e disponibilità del predetto professionista attraverso un documentato rapporto di collaborazione quale direttore di cantiere; documentazione, resasi oltre modo necessaria alla luce del principio secondo cui i docenti universitari a tempo pieno o a tempo parziale con una percentuale superiore al 50% non possono svolgere attività che presentino caratteristiche di abitudine e di professionalità, come quella di direttore di cantiere nell'ambito nell'appalto oggetto di controversia. La circostanza sarebbe decisiva, in quanto l'art. 21 del disciplinare di gara, come "CRITERIO B" di valutazione dell'offerta tecnica, premiava la "metodologia di sviluppo dell'intervento", e, più in particolare al sub – criterio B.01 "la capacità tecnica – organizzazione e gestione della commessa", elemento per cui l'A.T.I. aggiudicataria aveva indicato come direttore di cantiere il predetto prof Pasquale Miano. Tale situazione avrebbe dovuto determinare l'estromissione dalla gara di parte controinteressata, piuttosto che la mancata assegnazione di punteggio per gli elementi tecnici di riferimento.

Con il terzo motivo, si denuncia che in relazione al subcriterio A.02, ossia «consolidamento e restauro di orizzontamenti strutturali lignei (solai e coperture) di beni immobili ed edifici soggetti a tutela ai sensi del D.lgs 42/2004, su edifici o manufatti tutelati di analoga tipologia», la controinteressata non aveva indicato alcun direttore di cantiere in possesso dell'esperienza richiesta, ciò in violazione della lex specialis di gara che imponeva per ciascun subcriterio di valutazione che fossero indicati sia il Direttore Tecnico che il Direttore di Cantiere; ciò avrebbe dovuto determinare la mancata assegnazione di punteggio per tale sub criterio o, quantomeno il riconoscimento della sola esperienza valutabile, ossia quella del Direttore Tecnico, determinandosi una decurtazione del 50%.

Ancora, parte ricorrente contesta l'attribuzione dei punteggi assegnati alla controinteressata per i subcriteri A.01, A.02, A.03, evidenziando l'insussistenza di pertinenza tra l'esperienza richiesta con riguardo a ciascuno di essi e le attività pregresse svolte, sia dal direttore tecnico Antonio D'Alessio, sia dal professor Pasquale Miano, direttore di cantiere; invero, mentre per quest'ultimo le esperienze si riferirebbero ad attività estranee alla figura del "direttore di cantiere", risolvendosi in prestazioni di progettazione definitiva e direzione dei lavori, riguardo al primo, si contesta che egli, rispetto al subcriterio A.01, non sarebbe in possesso di esperienze in «consolidamento strutturale di murature antiche anche affrescate» e in «consolidamento e restauro di elementi strutturali in legno (solai e coperture)», come richiesto dalla legge di gara, dal momento che, avendo fatto riferimento ad un intervento di restauro di alcune facciate interne prospicienti la corte centrale della Reggia Borbonica di Portici che "presentavano evidenti segni vandalici,

graffiti e murali fatti con vernici e spray, dilavamento dei colori originari, macchie di umidità diffuse, distacchi di intonaci,”, verrebbero in rilievo soltanto attività di carattere estetico e di finitura dello strato superficiale di una facciata e non anche di consolidamento strutturale di murature.

Inoltre, con riguardo al subcriterio A.02, l'intervento dichiarato come eseguito dal predetto professionista presso Palazzo Bacchetti sarebbe diverso dal requisito esperienziale richiesto dal disciplinare di gara, dal momento che consiste in opere di mera finitura e restauro artistico decorativo di soffitti e controsoffitti dipinti e non nel “consolidamento e restauro di elementi strutturali in legno (orizzontamenti e/o coperture)”.

Con l'ultimo motivo, parte ricorrente deduce che sebbene la Ada Restauri s.r.l. avesse due direttori tecnici nella dichiarazione DGUE, aveva falsamente attestato l'assenza di soggetti tenuti a rilasciare le dichiarazioni richieste dall'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, a cui sono tenuti anche i direttori tecnici.

Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa s.p.a. e la controinteressata Ada Restauri s.r.l., quest'ultima proponendo anche ricorso incidentale.

Con il primo motivo di impugnazione incidentale si evidenzia che anche l'offerta tecnica della ricorrente principale sarebbe stata affetta dai medesimi, se non più gravi, vizi rispetto a quella della controinteressata. Al riguardo, tra i “curricula” allegati all'offerta tecnica della ricorrente principale, oltre a quello del legale rappresentante, Raffaele Modugno, vi erano quelli di altri tre professionisti, due dei quali dipendenti della Vincenzo Modugno

S.r.l., tutti privi di sottoscrizione. Ancora, dalla documentazione esibita dalla ricorrente principale, non sarebbe stato possibile evincere chi avrebbe ricoperto, in caso di aggiudicazione, il ruolo di Direttore di Cantiere; invero, nelle relazioni di cui al criterio sub “A” ed in quella di cui al criterio B.01 (“Organizzazione e gestione della commessa”) tale nominativo non sarebbe stato individuato; la ricorrente incidentale riconduce tale circostanza al fatto che la Vincenzo Modugno S.r.l. non avrebbe potuto esprimere una professionalità unica per le varie tipologie di interventi oggetto del criterio sub “A”, essendo stati indicati ben tre professionisti nelle varie relazioni poste a corredo dell’offerta.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce che, riguardo alla figura del Direttore Tecnico, i certificati di esecuzione lavori esibiti dalla ricorrente principale contengono solo l’indicazione della funzione di Responsabile dei Lavori, e non quella di Direttore Tecnico a cui sarebbe stato preposto il dottor Raffaele Modugno; inoltre, con riferimento alla posizione di Direttore di Cantiere, i predetti certificati - salvo che per due interventi in cui tale funzione è stata assolta dall’architetto Mario Capriolo (Relazione A0.2 – n. 1 e Relazione (A.03 – n. 1) – non attestano che siano state le figure indicate in offerta a svolgere per quella commessa tale ruolo, figurando invece il nominativo di Vincenzo Modugno.

La difesa di Invitalia ha osservato che la lex specialis non prevedeva in alcun modo l’obbligo di sottoscrizione del curriculum a fini di partecipazione e di valutazione dell’offerta, essendo comunque tale documento facilmente riconducibile alla persona del professor Miano; quanto al legame con il professore ad al tempo pieno, si tratterebbe di questioni di esecuzione e non di valutazione

dell'offerta; inoltre, le funzioni di direttore tecnico e di direttore di cantiere possono anche essere affidate ad un medesimo professionista, come comprovato dal disciplinare di gara che, a pag. 45, stabilisce che «si precisa che, le figure professionali del Direttore Tecnico e Direttore di Cantiere potranno essere ricoperte da più soggetti», a conferma che è possibile anche incaricare una stessa persona; sul quarto motivo, la controinteressata ha regolarmente ed esaustivamente indicato i nominativi dei direttori tecnici già nella parte II, scheda B (pag. 6), del proprio DGUE; a ciò consegue che: a) per un verso, la dichiarazione resa nella parte III, schede A (pag. 9), del medesimo DGUE non può che intendersi riferita anche ai predetti direttori tecnici; b) correttamente la controinteressata ha barrato la casella “NO” a pag. 10 del DGUE, non essendovi da indicare “altri soggetti”, riconducibili al disposto dell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, ulteriori rispetto a quelli già indicati nella richiamata scheda B a pag. 6L censura sarebbe comunque irricevibile perché tardiva.

Alla camera di consiglio del 20 febbraio 2019, con ordinanza n. 315/19 è stata fissata l'udienza di discussione.

All'udienza pubblica del 5 giugno 2019, in vista della quale sono state depositate memorie, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Ritiene il Collegio di esaminare prioritariamente il ricorso principale, essendo lo stesso privo di giuridico fondamento. (Consiglio di Stato , Sezione V 4 dicembre 2017 , n. 5692).

Premette il Collegio che il disciplinare di gara, per quanto concerne l'offerta tecnica, disponeva che per il criterio A, relativo alla «PROFESSIONALITA'», i concorrenti avrebbero dovuto presentare

tre distinte relazioni, come di seguito indicate: relazione A.01 – Esperienza specifica del Direttore Tecnico e Direttore di Cantiere messo a disposizione per l'esecuzione dell'appalto maturata in consolidamento strutturale di murature antiche anche affrescate e nel rifacimento di elementi strutturali lignei quali orizzontamenti e coperture, su edifici o manufatti tutelati di analoga tipologia; Relazione A.02 – Esperienza specifica del Direttore Tecnico e Direttore di Cantiere messo a disposizione per l'esecuzione dell'appalto maturata nel consolidamento e restauro di orizzontamenti strutturali lignei (solai o coperture) di beni immobili ed edifici soggetti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, su edifici o manufatti tutelati di analoga tipologia; relazione A.03 - Esperienza specifica del Direttore Tecnico e Direttore di Cantiere messo a disposizione per l'esecuzione dell'appalto maturata nella realizzazione di impianti eseguiti in aree ed edifici soggetti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004. Inoltre con riguardo ai criterio di valutazione, la lex specialis disponeva che sarebbero state considerate migliori le relazioni in cui l'operatore avesse dimostrato che il personale indicato aveva maturato esperienze nell'ambito dei tre settori de quibus. Infine, quanto alla documentazione richiesta, si specificava che ciascun concorrente, tra l'altro, avrebbe dovuto produrre i curricula con indicazione della qualifica, delle attività formative e dell'esperienza lavorativa maturata; si precisava altresì che le figure professionali del Direttore Tecnico e Direttore di Cantiere avrebbero potuto essere ricoperte da più soggetti.

Con riferimento al ricorso principale, deve essere respinto il primo motivo, con cui è stata dedotta la mancata sottoscrizione del curriculum da parte del professor Pasquale Miano, indicato dalla

controinteressata quale direttore di cantiere, dal momento che non vi è alcuna disposizione della *lex specialis* che imponesse un tale adempimento a pena di esclusione, nemmeno come requisito di completezza e valutabilità dell'offerta; in proposito, ritiene il Collegio di aderire a quell'orientamento, secondo cui non legittima l'esclusione di un concorrente l'aver allegato all'offerta tecnica dei curricula non sottoscritti dai professionisti, qualora nessuna clausola prevedeva tale formalità, tanto meno a pena di esclusione; in simili ipotesi, invero, occorre applicare il principio secondo cui, stante il principio della tassatività delle cause di esclusione e il favor participationis, non è possibile disporre la esclusione per carenze documentali non espressamente sanzionate dalla legge di gara (TAR Sicilia Catania sez. III, 29 aprile 2011, n.1071); va aggiunto, tra l'altro, che il curriculum del direttore tecnico e quello del direttore di cantiere non sono parte essenziale dell'offerta tecnica, ma meri allegati, né documenti decisivi ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'elemento A, ossia «Professionalità», dal momento che sono le tre relazioni di accompagnamento, illustrative dei dati di esperienza pregressa riferibili alle predette figure professionali a costituire il sostanziale ed unico oggetto di valutazione e di apprezzamento tecnico da parte della commissione. Va anche rilevato come del contenuto del curriculum non è nemmeno prospettata l'oggettiva inattendibilità, a riprova della rilevanza meramente formalistica della contestazione.

Né pregio ha il secondo motivo di ricorso principale; innanzitutto, in punto di fatto, risulta agli atti che tra parte controinteressata e il professor Pasquale Miano in data 3 settembre 2018, quindi in un tempo antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle

offerte, era stato stipulato un contratto con cui il predetto professionista si era impegnato a svolgere le funzioni di direttore di cantiere per le opere oggetto di affidamento, specificando anche che la sua qualità di docente universitario a tempo definito lo abilitava allo svolgimento di tale attività libero professionale; è intuitivo, inoltre, che, trattandosi di un incarico subordinato all'aggiudicazione della gara, dalla concorrente e dal predetto professionista non avrebbe potuto esigersi se non un impegno condizionato al favorevole esito della procedura di gara fin dal momento della stipula. In ogni caso, non è rinvenibile in nessuna disposizione della *lex specialis* che un vincolo giuridico di disponibilità da parte del professionista nei confronti del concorrente dovesse sussistere – ed essere, di conseguenza, comprovato – già dalla fase di ammissione alla gara ed a tal fine e nemmeno assistito da una comminatoria di penalizzazione per il punteggio tecnico dell'offerta.

Nemmeno è predicabile una violazione dell'art. 95 del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50, nella parte in cui consente alle stazioni appaltanti di valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri oggettivi, tra cui (...) e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto.

Invero, tale norma si limita a consentire, quale regola specifica di gara, la valorizzazione di un aspetto tecnico dell'offerta esaltando le qualifiche e le esperienze del personale dedicato all'esecuzione, senza imporre alla commissione di gara anche di verificare l'esistenza di un vincolo giuridico di disponibilità allo svolgimento di tali compiti da

parte dei soggetti incaricati quale requisito di partecipazione o di assegnazione di punteggio.

Passando all'esame del terzo motivo, deve innanzitutto respingersi la prima argomentazione con cui si denuncia la mancata indicazione della figura professionale del direttore di cantiere nella relazione della controinteressata riferita al subcriterio A.02; invero, nell'intestazione di tale elaborato ci si riferisce all'esperienza specifica sia del direttore tecnico che del direttore di cantiere, tanto in linea con quanto prescritto a pagina 45 del disciplinare in cui si dispone che «Si precisa che, le figure professionali del Direttore Tecnico e Direttore di Cantiere potranno essere ricoperte da più soggetti», ciò a valere per tutti i tre subcriteri, A.01, A.02 e A.03.

Ritiene il Collegio che il significato di tale formulazione vada inteso nel senso che l'ipotesi comune è quella in cui un solo professionista rivestirà entrambi ruoli de quibus, sebbene sia consentita anche una differenziazione di tali figure; ne discende che il riferimento nella relazione A.02 – così come accaduto anche nella altre due presentate dalla controinteressata - alla sola persona del direttore tecnico, non consente di ritenere mancante la figura del direttore di cantiere, funzione alla prima di regola cumulabile, nell'ipotesi in cui il concorrente non si sia specificamente avvalso dell'opzione di differenziazione, investendo altrettante distinte persone fisiche.

Con la prima delle altre due questioni sollevate, parte ricorrente eccepisce l'inidoneità delle esperienze allegate dal direttore di cantiere, prof. Pasquale Miano, nelle relazioni di cui ai subcriteri A.01 e A.03, al riguardo evidenziando che le sue attività riguarderebbero esperienze non inerenti a tale specifica funzione, ma ai differenti compiti di progettazione definitiva e direzione dei lavori, a nulla

rilevando che possa essere identico il settore di intervento, ossia “edifici soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004”.

Si premette che il disciplinare di gara, a pagina 44, «documentazione richiesta per il CRITERIO A», quindi con riferimento a tutti i tre subcriteri A.01, A.02 e A.03, specifica che «L'operatore economico dovrà presentare massimo due interventi qualificabili affini e ritenuti maggiormente significativi sotto il profilo tecnico, svolti dalle predette figure, che descriva in maniera efficace ed esaustiva quanto richiesto in ciascuno dei punti A01, A02, A03»; ancora, la lex specialis, per il subcriterio A.01, precisa che «saranno considerate migliori le relazioni nelle quali l'operatore avrà dimostrato che il personale sopra richiamato abbia maturato esperienze nell'ambito dell'utilizzo di tecniche di intervento innovative su elementi strutturali (murature portanti, volte, ecc.), finalizzate al consolidamento delle murature e al rifacimento di solai e coperture in legno, in contesti analoghi al presente, senza danneggiare le superfici decorate eventualmente insistenti sugli elementi stessi»; per il subcriterio A.02 è poi previsto che «saranno considerate migliori le relazioni nelle quali l'operatore avrà dimostrato che le predette figure professionali abbiano maturato esperienze nell'ambito dell'utilizzo di tecnologie e tecniche di intervento innovative efficaci di consolidamento e restauro di elementi strutturali in legno (orizzontamenti e/o coperture), in contesti analoghi al presente, anche in contemporanea con interventi di ripristino strutturale delle murature antiche»; infine per il subcriterio A.03 si dispone che «saranno considerate migliori le relazioni nelle quali l'operatore avrà dimostrato che il personale effettivamente messo a disposizione per l'esecuzione dell'Appalto abbia maturato esperienza nell'intervenire

in contesti sensibili quali musei, biblioteche ed, in generale, presso destinazioni d'uso pubbliche in edifici sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, adottando soluzioni tecniche non invasive ed a ridotto impatto visivo».

Da tale formulazione si evince che la *lex specialis* si riferisce a due interventi qualificabili affini e ritenuti maggiormente significativi sotto il profilo tecnico, ove l'espressione «svolti dalle predette figure», non va intesa nel senso che costoro debbano nelle esperienze allegate avere necessariamente rivestito le medesime funzioni a cui s'impegnano per l'intervento oggetto di gara, dovendo tale espressione, più limitatamente, essere intesa nel senso che le attività devono riguardare proprio e direttamente tali professionisti; invero, nessuna disposizione della *lex specialis* esige la dimostrazione e lo svolgimento delle medesime attività di direttore di cantiere, ciò semplicemente perché la stazione appaltante ha ritenuto che fosse sufficiente che costoro «abbiano maturato esperienze» nei tre ambiti relativi ai subcriteri, prescindendo, ciò dallo specifico tipo di ruolo rivestito. Rilevato, pertanto, che l'inerenza delle esperienze è stata dalla stessa *lex specialis* - e non dalla commissione di gara - riferita al solo settore di intervento e non all'attività specifica prestata, resta del tutto indimostrato - né avendo parte ricorrente efficacemente dimostrato il contrario - che l'aver svolto il professor Pasquale Miano prestazioni di progettazione e di direzione tecnica sia stato in modo manifestamente irragionevole ritenuto dalla stazione appaltante attività idonea a comprovare una capacità professionale a svolgere anche le funzioni di direttore di cantiere.

Per quanto concerne la figura del direttore tecnico, Antonio D'Alessio, con la seconda questione, parte ricorrente nega ogni

inerenza delle esperienze professionali indicate da questo rispetto agli interventi oggetto di affidamento; in particolare, riguardo al subcriterio A.01, l'allegata esperienza di restauro della Corte Centrale della Reggia Borbonica di Portici sarebbe stata limitata ad interventi di natura estetica e non anche di consolidamento strutturale, così come anche l'intervento esperienziale di cui al criterio A.02, svolto presso Palazzo Bacchetti, avrebbe avuto soltanto carattere artistico decorativo.

La censura non è fondata.

Osserva il Collegio che il disciplinare di gara, alle pagine 43 e 44, relativamente alle esperienze di cui al subcriterio A.01, si riferisce a «tecniche di intervento innovative su elementi strutturali (murature portanti, volte, ecc.), finalizzate al consolidamento delle murature e al rifacimento di solai e coperture in legno», mentre per il subcriterio A.02 ha riguardo a «tecnologie e tecniche di intervento innovative efficaci di consolidamento e restauro di elementi strutturali in legno (orizzontamenti e/o coperture)». Ebbene, con riferimento a quest'ultimo requisito nell'intervento svolto su palazzo Bacchetti ci si riferisce ad attività di consolidamento e restauri di soffitti lignei decorati e volte affrescate, in piena aderenza con quanto prescritto dalla legge di gara; per quanto concerne il subcriterio A.01 nella relazione della controinteressata vi è espresso riferimento al «consolidamento delle murature per l'intera superficie delle facciate», anche in questo caso a riprova della piena conformità dell'intervento con le prescrizioni tecniche di gara.

Va aggiunto, con riguardo ad entrambe le contestazioni, che, attesa la specifica natura culturale dei beni oggetto di tali interventi, cioè immobili di pregio e d'interesse storico, tutte le attività edilizie di

ristrutturazione, recupero e consolidamento statico devono essere qualificate nella loro essenzialità, in quanto sono conformate dall'interesse pubblico alla salvaguardia di tale qualità, con la conseguenza dell'impossibilità pratica di separarne e individuarne isolate fasi, tutte essendo funzionali e complementari al raggiungimento del duplice obiettivo di conservarne il valore culturale e di assicurarne la continuità dal punto di vista del recupero edilizio; ne discende che anche eventuali interventi con finalità estetica ed artistica devono ricadere nella più categoria del consolidamento strutturale di un edificio d'interesse culturale, in quanto funzionali al raggiungimento del risultato finale complessivo. Deve, infine, essere dichiarata l'irricevibilità del quarto motivo di impugnazione, in quanto proposto non già avverso l'atto di ammissione alla gara della controinteressata, ma direttamente quale vizio proprio del provvedimento di aggiudicazione, sebbene, in periodo di vigenza del rito speciale di cui all'art. 120 commi 2 bis e 6 bis c.p.a., ne fosse obbligatoria l'immediata ed esclusiva impugnazione entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto di ammissione dei concorrenti (allegato 5 della produzione di Invitalia del 1° febbraio 2019); va altresì evidenziato che la contestata omissione sarebbe stata percepibile dalla commissione di gara fin dall'esame del DGUE, nel quale già figuravano i nominativi dei due direttori tecnici di cui parte ricorrente assume la mancata dichiarazione ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, senza che l'emersione di tale circostanza si potesse collocare più avanti nel tempo e per la prima volta nella fase di esame delle relazioni tecniche di offerta.

In conclusione il ricorso principale deve essere respinto, con conseguenziale inammissibilità del ricorso incidentale per carenza di interesse.

In ragione della complessità delle questioni esaminate sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali, ad eccezione dell'importo del contributo unificato versato dalla ricorrente incidentale che sarà rimborsato alla stessa dalla ricorrente principale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Spese compensate, ad eccezione dell'importo del contributo unificato versato dalla ricorrente incidentale che sarà rimborsato alla stessa dalla ricorrente principale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore

Gianluca Di Vita, Consigliere

L'ESTENSORE
Paolo Corciulo

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO